



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. <u>13</u> del <u>27.4.2013</u>	OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE COPPIE DI FATTO. APPROVAZIONE.
--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **9,40** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) DI PIETRO Mario	P		8) IOBBI Gabriele	P	
2) CERQUONI Lunella	P		9) TRAINI Giuseppe		A
3) CHIAVETTA Ennio	P		10) PAVAN Flaviana	P	
4) LIBERATORI Pasquale	P		11) DI MATTEO Claudio		A
5) DI FEBO Viviana	P		12) POMPIZZI Giovanni	P	
6) ANTONIETTI Raffaele		A	13) DI SABATINO Emidio	P	
7) DI EUGENIO Arianna	P				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **DI PIETRO MARIO** nella sua qualità di **SINDACO**

⇒ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa **Raffaella D'EGIDIO**.

⇒ La seduta è pubblica

⇒ Nominati scrutatori i Signori: //.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

UDITI gli interventi riportati nell'apposito allegato;

premesso che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o **non si possono concretare** nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- dallo Statuto del Comune di Bellante “le donne e gli uomini che compongono la comunità bellantese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze;
- ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2:
“Il Comune promuove prioritariamente l'affermarsi della dignità umana, con particolare cura per le persone e le categorie più deboli, attuando con azioni concrete i valori di solidarietà individuali e collettivi.”;
“Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.”;

atteso che:

- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n.4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk ed Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;

- ancorché la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

ritenuta

- pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);

visti

- Gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;
- La sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- La sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;
- L'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
- La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- La direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- L'art. 4 del D.P.R. n. 233 del 1989
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
- Lo Statuto del Comune di Bellante;
- Gli artt. 16 e 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale;
- Il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore competente, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro **amministrativo** delle unioni civili presso il Comune di Bellante per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “**due persone maggiorenni**” legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede [...] a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione [...] nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) Casa;
 - b) Sanità e servizi sociali;
 - c) **Politiche per giovani, genitori e anziani;**
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) Diritti e partecipazione;
 - g) Trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono provvedere per le unioni civili [...] condizioni **non discriminatorie** di accesso **agli interventi in tali aree, evitando** condizioni di svantaggio economico e sociale, **nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.**
5. All'interno del Comune, chi si iscrive al Registro è **equiparato** al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Rilascio di attestato di Bellante unione civile basata su vincolo affettivo

1. **L'Amministrazione Comunale** rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). **Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.**
2. L'attestato è rilasciato per il soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente [...] verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Bellante.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
4. Al registro possono iscriversi anche i non residenti al Comune di Bellante ai quali è rilasciato un attestato. Non spettano ai non residenti iscritti all'albo i diritti e benefici previsti da Atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Bellante determina la cancellazione d'Ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venire meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione
C.C. numero 13 del 27 Aprile 2013 (punto 10 O.d.g.)

IL SINDACO/PRESIDENTE

Invita il Consiglio Comunale alla discussione dell'argomento in oggetto specificato.

Relaziona il consigliere delegato **CERQUONI Lunella**.

Riferisce di aver condiviso esame e formulazione della proposta con il consigliere Iobbi. Questo è un tema a lungo dibattuto in Italia e ci riteniamo maturi per l'adozione dell'atto in esame, che nasce da un'interpretazione moderna della nostra carta costituzionale, il cui articolo 2 legittima atti come quello che proponiamo che per altro hanno l'avallo della Corta Costituzionale.

Riconoscere alle coppie di fatto etero ed omosessuali gli stessi diritti inviolabili che l'attuale ordinamento riserva alle coppie legate da vincolo matrimoniale è un atto a nostro parere di grande civiltà.

Ovviamente l'atto produrrà i suoi effetti solo rispetto al nostro comune, cioè le coppie di fatto potranno accedere ai benefici che il comune riconosce alla famiglia tradizionale.

Il Comune di Bellante è uno dei primi Comune ad assumere un atto di questo tipo, cosa della quel non possiamo che essere fieri.

APERTA LA DISCUSSIONE CHIEDONO LA PAROLA I CONSIGLIERI:

PAVAN Flaviana

Condivido la proposta, ma avrei posto l'accento sul diritto inviolabile della persona di scegliere come vivere la propria vita più che sul diritto di essere una coppia di fatto. Tutto ciò che è scelta per autodeterminazione è inviolabile e sacrosanta. Andrebbero favoriti dibattiti ed incontri sul tema.

SINDACO/PRESIDENTE

Ringrazia tutti per il contributo su un tema così alto e civile.

A conclusione il Presidente invita il collegio deliberante alla votazione per l'adozione della deliberazione proposta dall'amministrazione comunale e ne proclama l'esito.

Votazione sull'argomento, espressa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti alla votazioneN. 10

Votanti.....N. 10

AstenutiN. //

Voti a favore della proposta: N. 10

Voti contrari alla proposta: N. //

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la Dott.ssa Sig.ra Raffaella D'Egidio: (Capo II della legge 07.08.1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARIO DI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to RAFFAELLA D'EGIDIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 15 MAG. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

Li, 15 MAG. 2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Recchiuti Claudia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
